



**APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E
SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI
UNIVERSITARI, COMPRENSIVA DI ARREDI, PRESSO LA
SEDE DECENTRATA DI SAPIENZA A LATINA MEDIANTE
RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI EX
CONSERVATORIO VIA EZIO 32 ED EX CROCE ROSSA
VIALE XXIV MAGGIO 9 E LORO AREE ESTERNE
PERTINENZIALI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMMITTENTE: UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

\



INDICE

DEFINIZIONI	5
Art.1 Oggetto dell'appalto	8
Art.2 Ammontare dell'appalto	10
Art.3 Modalità di stipulazione del contratto	11
Art.4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	12
Art.5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	13
Art.6 Affidamento e contratto	16
CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	17
Art.7 Osservanza del Capitolato Speciale d'Appalto e di particolari disposizioni di legge.....	17
Art.8 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	17
Art.9 Documenti che fanno parte del contratto	19
Art.10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	20
Art.11 Fallimento dell'Appaltatore	21
Art.12 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	22
Art.13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	23
Art.14 Convenzioni in materia di valuta e termini	26
CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE	27
Art.15 Cauzione provvisoria	27
Art.16 Cauzione definitiva	27
Art.17 Garanzie, gratuita manutenzione e assistenza sulla fornitura	29
Art.18 Riduzione delle garanzie	31
Art.19 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore.....	33
CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	37
Art.20 Consegna e inizio delle prestazioni	37
Art.21 Termini per l'ultimazione delle prestazioni	38



Art.22	Sospensioni e Proroghe	38
Art.23	Penali.....	39
Art.24	Danni di forza maggiore.....	41
Art.25	Programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore e cronoprogramma	41
Art.26	Inderogabilità dei termini di esecuzione	43
Art.27	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	44
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA		46
Art.28	Anticipazione del prezzo	46
Art.29	Pagamenti in acconto	47
Art.30	Pagamenti a saldo	48
Art.31	Fatturazione.....	50
Art.32	Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto	51
Art.33	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	52
Art.34	Anticipazione del pagamento di materiali	52
Art.35	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	52
CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI		54
Art.36	Lavori e fornitura a corpo.....	54
Art.37	Eventuali lavori e forniture a misura.....	55
Art.38	Eventuali lavori e forniture in economia	56
Art.39	Contabilizzazione dei costi della sicurezza	56
Art.40	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	57
Art.41	Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e forniture a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi	57
Art.42	Lavori o forniture eventuali non previsti	58
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....		59
Art.43	Variazione delle prestazioni	59
Art.44	Varianti per errori od omissioni progettuali	61
Art.45	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	62



Art.46	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	63
Art.47	Norme di sicurezza generali	65
Art.48	Sicurezza sul luogo di lavoro	65
Art.49	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	66
Art.50	Piano operativo di sicurezza	67
Art.51	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	67
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		69
Art.52	Subappalto	69
Art.53	Responsabilità in materia di subappalto	74
Art.54	Pagamento dei subappaltatori	76
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ...		79
Art.55	Contestazioni sugli aspetti tecnici	79
Art.56	Gestione delle riserve	80
Art.57	Collegio consultivo tecnico, accordo bonario e transazione	82
Art.58	Definizione delle controversie	85
Art.59	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	85
Art.60	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	87
Art.61	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio.....	88
Art.62	Recesso dal contratto	92
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		94
Art.63	Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione.....	94
Art.64	Termini per il collaudo.....	95
Art.65	Presa in consegna dei lavori ultimati	95
CAPO 12 - NORME FINALI.....		97
Art.66	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	97
Art.67	Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	103
Art.68	Conformità agli standard sociali.....	104
Art.69	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	106
Art.70	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	107



Art.71	Terre e rocce da scavo	107
Art.72	Custodia del cantiere	108
Art.73	Cartello di cantiere.....	108
Art.74	Casi particolari di penali.....	108
Art.75	Tracciabilità dei pagamenti	109
Art.76	Spese contrattuali, imposte, tasse	110



DEFINIZIONI

- 1) 1) Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni relative ai provvedimenti normativi:
 - a) **Codice**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - b) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Capo I (Progettazione), Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori) e all'Allegato A, quest'ultimo solo in quanto compatibile con l'allegato A al d.m. n. 248 del 2016 di cui alla successiva lettera d);
 - c) **d.m. n. 49 del 2018**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), limitatamente al Titolo I e al Titolo II;
 - d) **d.m. n. 248 del 2016**: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice);
 - e) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - f) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2) Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti ulteriori definizioni:
 - a) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;



- b) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, che si è aggiudicato il contratto;
- c) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice;
- d) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice;
- e) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;
- f) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- g) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- h) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- i) **Costo della manodopera** (anche **CM**): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 23, comma 16, del Codice;
- j) **Oneri di sicurezza aziendali** (anche **OSA**): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole



lavorazioni e forniture, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- k) **Costi di sicurezza** (anche **CSC**): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- l) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **Documentazione di gara**: si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice, il Disciplinare di gara e i relativi allegati.



CAPO 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Art.1 Oggetto dell'appalto

1) L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di lavori e la fornitura con posa in opera di arredi e si configura, pertanto, quale appalto misto ai sensi dell'art. 28 del Codice. L'esecuzione dei lavori costituisce la prestazione principale dell'appalto come risultante dalla tabella che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INCIDENZA %
Lavori per la realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti universitari edifici ex Conservatorio ed ex Crocerossa a Latina	€ 6.154.098,64	93,21%
Fornitura e posa in opera degli arredi e complementi di arredo	€ 448.421,61	6,79%
TOTALE (inclusi oneri sicurezza)	€ 6.602.520,25	100%

Le prestazioni componenti l'appalto sono di seguito sommariamente descritte:

- a) la prestazione lavori consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti universitari mediante recupero degli edifici denominati ex Conservatorio ed ex Crocerossa a Latina (LT);
- b) la prestazione fornitura consiste nell'esecuzione di tutte le attività e provviste necessarie per dare la fornitura e la posa degli arredi e dei complementi di arredo negli ambienti delle residenze (Ex Conservatorio) e dei servizi correlati (ex Crocerossa) perfettamente funzionanti e pronti all'utilizzo.



2) Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il *lavoro* completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed è tenuto a rilevare e fare presenti alla Stazione appaltante gli eventuali difetti o carenze del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

3) Sono altresì compresi nell'appalto tutte le attività, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la *fornitura e posa in opera degli arredi e dei complementi di arredo* completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai dettagli, alle finiture e ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nei documenti di gara, per rendere gli allestimenti consegnati e installati perfettamente operativi e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto. Gli arredi e i complementi dovranno essere consegnati e installati finiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti presso i locali di destinazione.

L'arredo dovrà essere installato e posizionato secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici. Per quanto riguarda gli arredi di serie, la distribuzione è da considerarsi di carattere indicativo e pertanto suscettibile di modifiche e aggiustamenti dettati sia da esigenze organizzative sia da



variazioni che potrebbero essere introdotte nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, le eventuali modifiche della disposizione degli arredi oggetto della fornitura non potranno costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi per eventuali maggiori oneri.

- 4) Sono compresi nel presente appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, tutti gli eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative che dovessero essere contenuti nell'offerta tecnica.
- 5) Fanno inoltre parte dell'appalto tutti gli oneri connessi con le prestazioni di garanzia e manutenzione della fornitura di cui all'art.17, nonché gli oneri previsti agli artt. 66 e 67 del presente Capitolato.
- 6) Fanno altresì parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.lgs. 81/08.
- 7) Dovranno essere utilizzati materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformemente a quanto richiesto dai criteri ambientali minimi (CAM) D.M. 11/1/2017.

Art.2 Ammontare dell'appalto

- 1) L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

		a corpo
a	Importo lavori	€ 5.814.705,94
b	Importo fornitura	€ 440.655,74
c1	Costi della Sicurezza lavori	€ 339.392,70
c2	Costi della Sicurezza fornitura con posa	€ 7.765,87



T	TOT (a+b+c1+c2)	€ 6.602.520,25
----------	------------------------	-----------------------

2) L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in complessivi Euro **347.158,57** (diconsi Euro Trecentoquarantasettemilacentocinquantotto/57) - di cui Euro 339.392,70 per i lavori ed Euro 7.765,87 per la fornitura con posa in opera- , somma che non è soggetta a ribasso d'asta, l'importo di Euro **5.814.705,94** (diconsi Euro Cinquemilionioctocentoquattordicimilasettecentocinque/94), per i lavori soggetti a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro **440.655,74** (diconsi Euro Quattrocentoquarantamilaseicentocinquantacinque/74), per la fornitura soggetta a ribasso d'asta.

3) Le opere e la fornitura, come indicate al precedente articolo, sono tutte quelle definite dal progetto esecutivo a base d'appalto e descritte negli specifici elaborati grafici.

4) L'importo contrattuale corrisponde alla somma dell'importo dei lavori e della fornitura con posa al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza e la salute nel cantiere. Per l'importo relativo ai lavori e alla sicurezza andrà aggiunta l'IVA al 10%. Per l'importo relativo alla fornitura con posa degli arredi e dei complementi di arredo andrà aggiunta l'iva al 22%.

5) L'importo relativo ai costi per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato XV del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

6) Ai sensi dell'art.23, comma 16 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 2.123.020,12 per i lavori ed in € 89.456,80 per la fornitura con posa degli arredi e complementi, come riportato nel progetto esecutivo posto a base di gara.

Art.3 Modalità di stipulazione del contratto

1) Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera dddd), e 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice, nonché dell'articolo 43,



comma 6, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2) Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

3) I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del precedente art.2. I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art.4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1) Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice, nonché dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al D.M. n. 248 del 2016 e all'allegato «A» al citato Regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono così classificati:

	<i>Declaratoria:</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo €</i>	<i>Classifica</i>	<i>Incidenza %*</i>
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	3 299 188,24	IV bis	53,61%
2	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	569 066,17	III	9,25%



3	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	349 753,72	II	5,68%
4	Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	594 238,25	III	9,66%
5	Impianti termici e di condizionamento	OS28	454 670,71	II	7,39%
6	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS30	887 181,56	III	14,42%
T	TOTALE		6 154 098,65		100,00%

* la percentuale indicata è riferita solo all'importo dei lavori e non all'appalto complessivo

Categoria prevalente: OG 2

Categorie scorporabili e subappaltabili: OS3, OS6, OS 18-A, OS28, OS30.

Art.5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1) Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, del Regolamento generale, all'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, del D.M. n. 49 del 2018, sono indicate nella seguente tabella:

n.	LAVORI E FORNITURA	IMPORTO (€)	INCIDENZA
	PRESTAZIONE PRINCIPALE - LAVORI	5 814 705,94	100,00%
1	AREE DI PERTINENZA	59 714,63	1,03%
1.1	SISTEMAZIONE ESTERNA	59 714,63	1,03%
2	EDIFICIO RESIDENZE	3 366 814,90	57,90%
2.1	SCAVI, RILEVATI, RINTERRI, DRENAGGI	3 078,98	0,05%
2.2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	137 878,19	2,37%
2.3	OPERE IN CA	618 788,00	10,64%
2.4	CONSOLIDAMENTI SULLE MURATURE	54 940,91	0,94%
2.5	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	220 109,95	3,79%
2.6	MURATURE, INTONACI	344 269,55	5,92%



2.7	MASSETTI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, OPERE IN PIETRA	284 058,41	4,89%
2.8	IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI, COPERTURE	291 332,28	5,01%
2.9	CONTROSOFFITTI	103 768,90	1,78%
2.10	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	43 225,20	0,74%
2.11	INFISSI OPERE DA FABBRO	217 120,10	3,73%
2.12	ASSISTENZA MURARIA	17 820,00	0,31%
2.13	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	234 589,67	4,03%
2.14	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	197 029,37	3,39%
2.15	IMPIANTI ELETTRICI	157 904,04	2,72%
2.16	IMPIANTO ANTINCENDIO	92 036,71	1,58%
2.17	IMPIANTI SPECIALI	207 712,05	3,57%
2.18	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100 547,22	1,73%
2.19	CORPI ILLUMINANTI	40 605,37	0,70%
3	EDIFICIO SERVIZI	1 640 311,54	28,21%
3.1	SCAVI, RILEVATI, RINTERRI, DRENAGGI	5 035,01	0,09%
3.2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	84 670,88	1,46%
3.3	OPERE IN CA	130 232,33	2,24%
3.4	CONSOLIDAMENTI SULLE MURATURE	112 853,41	1,94%
3.5	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	317 572,76	5,46%
3.6	MURATURE, INTONACI	34 047,05	0,59%
3.7	MASSETTI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, OPERE IN PIETRA	275 193,72	4,73%
3.8	IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI, COPERTURE	249 189,17	4,29%
3.9	CONTROSOFFITTI	29 277,60	0,50%
3.10	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	2 942,38	0,05%
3.11	INFISSI OPERE DA FABBRO	113 345,03	1,95%
3.12	ASSISTENZA MURARIA	8 910,00	0,15%
3.13	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	52 632,72	0,91%
3.14	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	68 783,13	1,18%
3.15	IMPIANTI ELETTRICI	41 504,65	0,71%
3.16	IMPIANTO ANTINCENDIO	3 708,57	0,06%
3.17	IMPIANTI SPECIALI	85 251,64	1,47%
3.18	CORPI ILLUMINANTI	25 161,49	0,43%
4	CENTRALE TECNOLOGICA - COPERTURA E.R.	151 193,40	2,60%
4.1	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	142 373,66	2,45%
4.2	IMPIANTI ELETTRICI	8 819,74	0,15%



5	CENTRALE TECNOLOGICA - INTERRATA	336 229,86	5,78%
5.1	SCAVI, RILEVATI, RINTERRI, DRENAGGI	11 020,39	0,19%
5.2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	19 292,00	0,33%
5.3	OPERE IN CA	100 122,04	1,72%
5.4	OPERE ARCHITETTURA CENTRALE TECNOLOGICA INTERRATA	12 648,97	0,22%
5.5	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	41 916,79	0,72%
5.6	IMPIANTI ELETTRICI	124 410,21	2,14%
5.7	IMPIANTO ANTINCENDIO	21 709,05	0,37%
5.8	IMPIANTI SPECIALI	4 288,85	0,07%
5.9	CORPI ILLUMINANTI	821,56	0,01%
6	IMPIANTI TECNOLOGICI DI URBANIZZAZIONE	260 441,61	4,48%
6.1	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	219 214,09	3,77%
6.2	IMPIANTI ELETTRICI	38 598,32	0,66%
6.3	CORPI ILLUMINANTI	2 629,20	0,05%
	SOMMANO LAVORI A CORPO	5 814 705,94	100,00%
	PRESTAZIONE SECONDARIA - FORNITURA CON POSA ARREDI		
7	FORNITURA CON POSA ARREDI		
	FORNITURA CON POSA ARREDI	440 655,74	
	SOMMANO FORNITURA CON POSA A CORPO	440 655,74	
8	ONERI SICUREZZA		
	ONERI SICUREZZA LAVORI	339 392,70	
	ONERI SICUREZZA FORNITURA	7 765,87	
	SOMMANO ONERI SICUREZZA	347 158,57	
	TOTALE INTERVENTO (LAVORI, FORNITURA CON POSA, ONERI SICUREZZA)	6 602 520,25	

3) Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui agli articoli 106, comma 12, e 109, comma 2, del Codice.

4) Vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 per l'effettuazione dei seguenti lavori:



- a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) opere da impianti dati, radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - c) opere da impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - d) opere da impianti di sollevamento di persone o di cose con ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
 - e) opere da impianti di protezione antincendio.
- 4) Per l'esecuzione dei lavori relativi alla rimozione dei manufatti in cemento-amianto la ditta incaricata dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Art.6 Affidamento e contratto

- 1) Fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di avvalersi della consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 c.1 D.L 76/2020 convertito con L.120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Appaltatore, purché giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'Appaltatore non spetta alcun indennizzo.
- 2) Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante, ovvero mediante scrittura privata. Il capitolato e i computi metrici estimativi fanno parte integrante del contratto.



CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art.7 Osservanza del Capitolato Speciale d'Appalto e di particolari disposizioni di legge

- 1) L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.
- 3) Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e ss.mm.ii. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art.8 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro e la fornitura sono stati progettati e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2) Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento



grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

- 3) Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni.
- 4) Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi.
- 5) In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 6) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- 7) Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tali forme organizzative.
- 8) Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
- 9) In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A.



esclusa.

- 10) Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art.9 Documenti che fanno parte del contratto

- 1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- a) il presente Capitolato speciale;
 - b) il capitolato speciale lavori e arredi;
 - c) le relazioni, le schede e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta;
 - d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché i progetti degli arredi come riportati nell'elenco elaborati;
 - e) il PSC e le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal CSE;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015;
 - h) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice nonché dell'articolo 3 del presente Capitolato;
- 2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
 - d) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);



- e) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- f) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
- g) D.M. 17.01.21018 e CIRCOLARE 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP
- 3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) l’analisi dei prezzi unitari;
 - b) l’analisi dei prezzi a corpo;
 - c) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale.

Art.10 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1) La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2) In particolare l’Appaltatore accetta:
 - a) che il tempo stabilito per dare ultimate le prestazioni (lavori e fornitura con posa) è quello indicato all’art. 21;
 - b) che nel prezzo dell’appalto è inclusa la redazione di tutti gli elaborati grafici “as built” (schemi, planimetrie, particolari costruttivi etc...) relativi alle opere civili e impiantistiche realizzate che verranno consegnati alla Stazione Appaltante al termine dei lavori. Qualora l’Appaltatore abbia indicato nella propria offerta tecnica la redazione degli “as built” in BIM questi verranno parimenti consegnati al termine delle prestazioni. Il modello BIM dovrà essere consegnato su supporto informatizzato sia in formato nativo, sia in formato neutro e interoperabile *.ifc dopo l’ultimazione delle prestazioni.



Si specifica che alla consegna del modello BIM dell'*as built* la proprietà dello stesso si intende trasferita in via esclusiva alla Stazione Appaltante.

- c) che nel prezzo dell'appalto è inclusa l'elaborazione e la redazione, a sua cura e responsabilità, di un *progetto costruttivo* contenente i disegni costruttivi relativi a tutti gli arredi e complementi su misura, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione del Direttore dei Lavori.

Nel progetto costruttivo l'Appaltatore dovrà sviluppare e definire tutti gli aspetti tecnici e costruttivi che nel progetto degli arredi non risultano definiti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo modalità di fissaggio, di aggancio, ferramenta etc..) nel rispetto dei requisiti formali, estetici e tecnici indicati nel progetto. Il progetto costruttivo dovrà inoltre contenere tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro dato utile per consentire al Direttore dei Lavori di verificare la conformità di quanto verrà realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel progetto in appalto.

- d) di redigere, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le schede tecniche di ogni singolo elemento di arredo recante l'indicazione delle caratteristiche dei materiali costruttivi, le dimensioni, e tutto ciò che necessita al fine della quantificazione del carico di incendio che dovrà essere riportato nella scheda stessa. Le schede verranno consegnate alla Stazione Appaltante al termine delle prestazioni;
- e) di assumere gli oneri e gli obblighi relativi alla predisposizione di tutti gli atti tecnici e amministrativi, compreso il pagamento di eventuali spese o diritti di segreteria o istruttoria, necessari per l'istruzione e l'espletamento delle pratiche comunque denominate presso gli enti preposti al controllo (Comune, Genio Civile, VV.F., etc...);
- f) di assumere altresì tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Art.11 Fallimento dell'Appaltatore

- 1) In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza



pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'articolo 110 del Codice.

- 2) Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.lgs. n.50/2016.

Art.12 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

- 1) L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2) L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'appalto (Decreto 19 aprile 2000, n. 145), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3) Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 4) L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.



- 5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.13 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

- 1) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
- 2) Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni delle norme UNI, CNR, CEI e le NTC, nonché le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
- 3) L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento U.E. n. 305 del 9 marzo 2011.
- 4) L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018.
- 5) L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori deve garantire, che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) recante Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, come previsti nel progetto posto a base di gara; deve altresì presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti criteri ambientali minimi.

6) La D.L. può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, nonché nell'offerta tecnica, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:

- a) i materiali e i componenti, ivi inclusi gli arredi e i complementi di arredo, da utilizzare sono campionati e sottoposti all'approvazione della DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;
- b) i materiali e i componenti, ivi inclusi gli arredi e i complementi di arredo, sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL, anche mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;
- c) l'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle



prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali;

- d) i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;
- 7) L'Appaltatore deve altresì dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che i materiali approvvigionati rispettino le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si è aggiudicato l'appalto, mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista nell'offerta tecnica.
- 8) L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
- 9) Per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche obbligatorie, ovvero specificamente previsti nel presente capitolato speciale, disposti dal Direttore Lavori o collaudatore si applica il c. 1bis dell'art. 111 del Codice.
- 10) La DL, nonché il collaudatore in corso d'opera e finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie. Le verifiche potranno riguardare i materiali e i componenti sia nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.



- 11) Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'Appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.

Art.14 Convenzioni in materia di valuta e termini

- 1) In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
- 2) In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.



CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE

Art.15 Cauzione provvisoria

- 1) Si rimanda al Disciplinare di gara.

Art.16 Cauzione definitiva

- 1) Prima della data della stipula del Contratto o, se precedente, della data del verbale di consegna, l'Appaltatore deve costituire Garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 2) La cauzione o fideiussione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'Appaltatore per danni superiori al valore garantito.
- 3) La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve prevedere espressamente:
 - la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
 - la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.



- 4) La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di Gara.
- 5) L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Appaltatore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
- 6) L'Appaltatore è avvertito con PEC (Posta Elettronica Certificata).
- 7) L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Nel caso di mancato reintegro l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
- 8) La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'articolo 103, comma 5 del Codice. L'Amministrazione autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo l'emissione del certificato di collaudo.
- 9) Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
- 10) La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da acquisire d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 11) La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016



se, in corso di esecuzione, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in mancanza, la Stazione appaltante tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

- 12) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al citato art. 103 del Codice.

Art.17 Garanzie, gratuita manutenzione e assistenza sulla fornitura

1) L'Appaltatore garantisce i beni forniti da tutti gli inconvenienti, per un periodo di 60 (sessanta) mesi, ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'offerta tecnica, sugli arredi, sui complementi di arredo e sugli elettrodomestici, forniti ed installati, decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2) L'Appaltatore è quindi obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal Capitolato speciale e dal Progetto esecutivo, eventualmente emersi nei beni forniti durante il periodo sopraindicato, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati, da mancata rispondenza a quanto prescritto dalla Stazione appaltante o da mancata esecuzione della manutenzione ordinaria periodica.

3) Entro 60 (sessanta) ore dalla data di ricevimento della comunicazione (a mezzo PEC) con cui la Stazione appaltante notifica i difetti riscontrati, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose o guaste. Se ciò non fosse sufficiente l'Appaltatore è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione.



4) Qualora, trascorsi i termini suddetti, l'Appaltatore non abbia adempiuto ai suoi obblighi, la Stazione appaltante applicherà le penali di cui all'art. 23. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di far eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'Appaltatore stesso.

5) Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, manodopera, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

5) I vizi occulti che si dovessero manifestare anche dopo il periodo di garanzia saranno risolti sempre a cura e spese dell'Appaltatore entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC. Nel caso in cui l'Appaltatore non assolva a tale obbligazione la Stazione appaltante provvederà in proprio, addebitando i costi dell'intervento all'Appaltatore stesso.

6) E' posto a carico dell'Appaltatore anche l'obbligo del risarcimento alla Stazione appaltante di tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano essere causati da guasti, e/o anomalie funzionali degli elettrodomestici, fino alla fine del periodo di garanzia dichiarato.

7) L'Appaltatore è altresì tenuto ad effettuare, per tutta la durata della garanzia, interventi annuali di manutenzione ordinaria su tutti i beni forniti. Le operazioni a carico dell'Appaltatore per ogni controllo periodico sono quelle di seguito descritte a mero titolo esemplificativo e non esaustive:

- verifica e regolazione della movimentazione delle cerniere delle ante armadio;
- verifica e regolazione dello scorrimento delle guide delle cassettiere;
- verifica del funzionamento della serratura delle ante e cassetti ed eventuale sostituzione.
- verifica e eventuale regolazione della stabilità dei piani studio, librerie, mensole, sedie, doghe dei letti, e scale;
- verifica e eventuale regolazione della stabilità della scaletta di servizio ai letti;
- controllo del buon funzionamento degli elettrodomestici offerti.

8) L'esecuzione di tali interventi è condizione indispensabile per lo svincolo della cauzione indicata al successivo c.12, che sarà restituita all'Appaltatore al termine



del periodo di garanzia previa consegna di attestazione di avvenuta verifica annuale.

9) L'Appaltatore inoltre garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per almeno 5 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo. A tal fine, prima della emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore fornisce alla Stazione appaltante una garanzia scritta che indichi l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

10) L'Appaltatore è tenuto a garantire, per tutta la durata della garanzia, un servizio di assistenza tecnica mediante personale qualificato, per l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione non qualificabili quali ordinari, da effettuarsi entro 72 (settantadue) ore dal ricevimento di specifica richiesta, telefonica o a mezzo PEC.

11) Il mancato intervento nei tempi sopraindicati comporterà l'applicazione delle penali indicate al successivo art. 23, fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di far eseguire ad altri soggetti gli interventi necessari addebitandone l'importo all'Appaltatore.

12) In riferimento al periodo di garanzia, manutenzione ordinaria e assistenza di cui al presente articolo, è inoltre onere dell'Appaltatore di presentare, successivamente all'emissione del certificato di collaudo, apposita fidejussione con garanzia "a prima richiesta" per un importo pari al 7% dell'importo contrattuale della fornitura, la quale sarà svincolata e restituita all'Appaltatore unicamente a seguito di attestazione da parte della Stazione appaltante di avvenuta effettuazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria previsti dal presente articolo.

13) L'importo della garanzia sopra indicata è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

Art.18 Riduzione delle garanzie

- 1) Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, gli importi delle garanzie, provvisoria e definitiva, sono ridotti:



- a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
 - b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento;
 - c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 2) Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili rispettivamente con le riduzioni di cui alla lettera d) o della lettera c) e d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 3) In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, lettera a), è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.
- 4) Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento.



Art.19 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1) Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2) La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3) Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

4) La polizza assicurativa contro tutti i rischi determinati da qualsiasi causa deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, compresi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, compresi anche azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi.

5) Tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

SEZIONE A- DANNI ALLE COSE:

partita 1)	opere ed impianti:	euro 6.161.864,51
partita 2)	per le opere preesistenti:	euro 2.000.000,00
partita 3)	per demolizioni e sgomberi:	euro 1.000.000,00

SEZIONE B: RCT MASSIMALE €2.000.000 per sinistro.

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

6) Deve inoltre essere presentata una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di



lavoro (RCO), con riferimento alle attività previste nell'ambito del contratto, con un massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

7) La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un'appendice a polizza preesistente, dovrà essere specifica per il contratto di cui trattasi, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste, e dovrà esplicitamente prevedere:

- a) che la Stazione appaltante ("l'Università degli Studi La Sapienza"), dipendenti e non, sono considerati terzi ai fini della copertura assicurativa;
- b) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno e, tra le altre condizioni, l'estensione a:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico
- danni a terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Contraente – che partecipino all'attività oggetto del Contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
- danni che dovessero derivare, durante le operazioni di installazione, all'immobile della stazione appaltante;
- i danni a terzi conseguenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- danni di qualsiasi altro tipo comunque subiti dalla stazione appaltante e/o da terzi in conseguenza della movimentazione e dell'installazione dell'attrezzatura.

d) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), un massimale minimo di Euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno e di Euro 1.000.000,00 per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Contraente si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e



connesse, nessuna esclusa né eccettuata.

8) Qualora l'Appaltatore non rivesta la qualifica di "Produttore" o "Importatore" e non sia tenuto alla presentazione della copertura RC Prodotto dovrà prevedere nella sezione RC la seguente clausola:

- Responsabilità civile per Smercio di prodotti non fabbricati dall'Assicurato.

9) Deve essere presentata inoltre una polizza di Responsabilità civile prodotti per i danni materiali e corporali derivanti da un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e dei prodotti oggetto dell'appalto, consegnati trasferiti dall'Appaltatore a terzi, con un massimale di Euro 2.000.000 per sinistro ed anno. Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della fornitura oggetto dell'appalto, purché richiesti all'Appaltatore entro due anni dal termine della fornitura stessa.

10) La polizza RC Prodotto dovrà essere presentata dall'Appaltatore, unicamente qualora questi rivesta nell'ambito dell'appalto uno dei seguenti ruoli:

a) Produttore;

b) Fornitore, distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs – Codice del Consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore.

11) In tutti i casi diversi da quelli citati nel precedente c. 10, la Polizza RC Prodotto non deve intendersi richiesta.

12) L'Appaltatore e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell'Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non.

13) La polizza non libererà l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto la finalità di ulteriore garanzia per la Stazione appaltante. Pertanto, il massimale della polizza non rappresenterà il limite del danno da risarcire, poiché l'Appaltatore risponderà di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

14) Parimenti l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

15) La Stazione appaltante si riserva di vagliare la polizza o appendice di cui al presente articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento.



16) La mancata consegna della polizza o appendice da parte dell'Appaltatore, o il mancato adeguamento se richiesto dalla Stazione appaltante, comporta la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta.

17) Con riferimento alle polizze, ad eccezione della Polizza CAR, nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, fermo restando quanto stabilito all'art. 48, comma 5, D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, è possibile presentare, alternativamente:

- in caso di RTI orizzontale la mandataria può stipulare la polizza ma necessariamente le componenti della RTI devono risultare assicurate nella polizza stessa, ovvero presentare una polizza intestata all'RTI (soggetto assicurato) o alla mandataria in nome e per conto delle mandanti che abbia come assicurato il soggetto RTI
- in caso di RTI verticale o RTI orizzontale con l'assegnazione delle attività alle singole componenti dell'RTI è possibile presentare le singole polizze dei componenti del Raggruppamento, con esplicito richiamo tramite appendice al Raggruppamento.



CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.20 Consegna e inizio delle prestazioni

- 1) L'esecuzione dell'appalto come definito all'art. 1 ha inizio in seguito alla consegna delle prestazioni (lavori e fornitura con posa), risultante da apposito verbale redatto in duplice copia.
- 2) Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, per cause imputabili all'Appaltatore, il contratto è risolto di diritto senza indugio con escussione della cauzione.
- 3) L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
- 4) E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla consegna delle prestazioni con successivi verbali di consegna parziale qualora sussista una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. L'Appaltatore inizierà le prestazioni per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 5) In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione delle prestazioni che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni e forniture sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 5 del D.L. n. 76/2020, così come modificato dalla legge n. 120/2020 e legge n° 108/2021, in deroga all'art.107 del Codice dei Contratti, secondo i termini ivi indicati.
- 6) La Stazione appaltante può procedere in via d'urgenza alla consegna delle prestazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, così come modificato dalla L. 108/2021, in deroga all'art. 32 del Codice dei Contratti.



Art.21 Termini per l'ultimazione delle prestazioni

- 1) Il tempo utile per ultimare i lavori e la fornitura con posa in appalto è fissato in 490 (quattrocentonovanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna definitiva delle prestazioni.
- 2) Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
- 3) L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma delle prestazioni che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
- 4) L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
- 5) Il termine per ultimare le prestazioni di cui al presente articolo può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente Capitolato.

Art.22 Sospensioni e Proroghe

- 1) In merito alla disciplina della sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica si rimanda a quanto previsto all'art. 107 del Codice, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020 in deroga all'art.107 del Codice dei Contratti.
- 2) L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo



anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Art.23 Penali

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.
- 2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna delle stesse;
 - b. nella ripresa delle prestazioni seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori o forniture non accettabili o danneggiati;
 - d. nel rispetto delle tempistiche del programma esecutivo delle prestazioni per ogni lavorazione e per la fornitura con posa degli arredi e complementi;
 - e. nel rispetto dei termini per la sostituzione di arredi o complementi difettosi o guasti di cui all'art. 17 c.3.
- 3) La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a., è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle attività, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma delle prestazioni.
- 4) La penale di cui al comma 2, lettera b. e lettera d., è applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c. ed e. è applicata all'importo dei lavori/forniture di ripristino o di nuova esecuzione/fornitura e posa ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 5) La penale per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale dell'Appaltatore, a termini del precedente comma 1, anche nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo dell'intervento



complessivo dell'appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:

- a. mancata consegna, nel termine stabilito dal presente Capitolato di elaborati, atti tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualità dei materiali, anche nel rispetto della normativa antincendio;
- b. mancato rispetto di scadenze nella consegna degli elaborati riguardanti l'"as built" e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera a);
- c. mancata consegna delle schede di cui all'art. 10 c.2 lett. d) del presente Capitolato.

In ogni caso la consegna ultima di tutta la documentazione "come costruito" e di tutte le certificazioni complete, manuali, e schede come richiesti nel presente Capitolato, non potrà avvenire oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori come indicato all'art. 66.

- 6) Anche per tali ipotesi di ritardo, l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore; in particolare, qualora il ritardo sia tale da pregiudicare l'acquisizione di autorizzazioni, nullaosta, o qualsiasi altra condizione di fatto o di diritto per la completa fruibilità dell'opera, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire da soggetti terzi atti, documenti, campioni, ecc., addebitando i relativi oneri all'Appaltatore.
- 7) Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 8) L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
- 9) L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.



Art.24 Danni di forza maggiore

- 1) L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
- 2) Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro due giorni o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
- 3) L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
- 4) Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.
- 5) Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbiano concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art.25 Programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore e cronoprogramma

- 1) Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.M. 49/2018, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, ivi inclusa le forniture con



posa degli arredi e dei complementi, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

- 2) Il programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e della fornitura e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto da CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere



coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato.

- 3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
- 4) Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Art.26 Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1) Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori,



affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 2) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 22, per la mancata applicazioni delle penali di cui all'articolo 23 del presente Capitolato.

Art.27 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1) L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione delle prestazioni o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni stesse produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice, fatto salvo quanto previsto all'articolo art. 5 del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, fermo restando il pagamento delle penali.



- 2) La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
- 3) Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 4) Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 23 del presente Capitolato, comma 1), è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2 del presente articolo.



CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.28 Anticipazione del prezzo

- 1) È prevista l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35 c. 18 del codice, da erogare su richiesta dell'Appaltatore dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.
- 2) L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, per un valore pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.
- 3) L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo le tempistiche previste nel programma di esecuzione delle prestazioni per ritardi imputabili all'Appaltatore e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, da calcolarsi sulle somme oggetto di restituzione.
- 4) Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al crono programma delle prestazioni;
 - b) la garanzia viene ridotta gradualmente e automaticamente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata secondo le modalità di cui all'art. 35 c. 18 del Codice.
- 5) La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.



Art.29 Pagamenti in acconto

- 1) L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le prestazioni eseguite, contabilizzate ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensive della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto delle ritenute di cui al comma 3, un importo non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquatamila/00).
- 2) Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del D.M. n. 49 del 2018, che, deve recare la dicitura: «lavori/fornitura a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione degli stessi;
- 3) La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori e Stato avanzamento fornitura:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC);
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, dopo l'approvazione del certificato di collaudo;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e) al netto del progressivo recupero dell'anticipazione contrattuale.
- 4) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
- 6) La corresponsione degli acconti, ai sensi dell'art. 1666 cod. civ., non costituisce accettazione dei lavori/forniture contabilizzati.



- 7) Qualora i lavori o la fornitura con posa rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- 8) Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, nonché dell'attestazione della congruità della incidenza della manodopera per i lavori secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021;
 - b) alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, emesse da agenti alla riscossione, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art.30 Pagamenti a saldo

- 1) Il conto finale è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della ultimazione delle prestazioni, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.U.P. Il termine di cui al precedente periodo decorre dalla data di ultimazione definitiva delle prestazioni certificata dal DL, ivi compreso l'eventuale termine di cui all'art. 63, comma 2. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata



all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

- 2) Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3) La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultante dal conto finale, compilato dal direttore dei lavori con le modalità previste dal D.M. 49/2018 entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, comprensiva delle trattenute ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2018 al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali da applicarsi ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016, sono subordinati all'esito positivo del collaudo.
- 4) Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
- 5) L'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai fini dell'emissione della fattura deve avvenire contestualmente o, al più tardi, entro sette giorni dall'esito positivo del collaudo.
- 6) L'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 7) Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, prevista all'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, che deve essere emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni



dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.
- 8) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- 9) L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art.31 Fatturazione

- 1) Gli importi dovuti saranno liquidati entro i termini indicati nei precedenti artt. 29 e 30 dalla data di ricevimento della relativa fattura in formato elettronico da parte dell'Affidatario.
- 2) Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Appaltatore si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.
- 3) Al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- 4) Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del R.U.P.
- 5) Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con



l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

- 6) Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione, ai sensi del decreto MEF n. 143/2020.
- 7) I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, dall'adozione del SAL e dall'esito positivo del collaudo, restano pertanto sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'Amministrazione.

Art.32 Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

- 1) Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 2) Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
- 3) E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; la competenza arbitrale è esclusa.



Art.33 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

- 1) Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50/2016, come modificato dall'art. 29 del D.L. 4/2022, per i lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, del medesimo art. 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
- 2) Per la fornitura le variazioni di prezzo dei singoli materiali saranno valutate secondo le medesime modalità di cui al precedente c.1. Per la definizione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali, qualora non inclusi nel decreto MIMS di cui al precedente comma, si farà riferimento alle rilevazioni prezzi dell'ISTAT ovvero delle Camere di Commercio.

Art.34 Anticipazione del pagamento di materiali

- 1) Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.35 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto, salvo che per le ipotesi previste dall'art.106 del Codice.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P e la stessa



Amministrazione non rifiuti la cessione con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione della stessa.



CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art.36 Lavori e fornitura a corpo

- 1) La valutazione del lavoro e della fornitura a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro e della fornitura a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro e fornitura a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori e della fornitura a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera e la fornitura compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori e della fornitura a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera e della fornitura appaltata secondo la regola dell'arte.
- 3) Con riferimento ai corpi d'opera individuati con i n. 2.2, 2.4, 3.2, 3.4 nella tabella al comma 1 dell'art. 5: "Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili" l'Appaltatore si obbliga, in ogni modo, ad eseguire le prestazioni di cui ai detti corpi d'opera senza chiedere revisione del corrispettivo e di alcun altro onere (spese generali ed utili compresi) sino a variazione del costo (sia in aumento sia in diminuzione) della stessa pari al 5%.
- 4) La contabilizzazione dei lavori e della fornitura a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 5) La contabilizzazione non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle



aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018.

- 6) L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art.37 Eventuali lavori e forniture a misura

- 1) Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni alle prestazioni ai sensi degli articoli 42 o 43 del presente Capitolato, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni o forniture sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo dei lavori nell'ambito del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 45 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori o forniture a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera o la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando



alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art.38 Eventuali lavori e forniture in economia

- 1) La contabilizzazione dei lavori o delle forniture in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento.
- 2) Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art.39 Contabilizzazione dei costi della sicurezza

- 1) La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.
- 2) I costi di sicurezza (CSC), determinati “ a corpo” nella tabella di cui all'art. 2 del presente Capitolato, sono valutati separatamente dai lavori e dalla fornitura, in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, con riferimento alla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. Sono liquidate secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella di cui all'art.5 del presente Capitolato, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
- 3) Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'art. 37 del presente Capitolato, senza applicazione di alcun ribasso.
- 4) I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei commi che precedono, e sono inseriti unitamente agli



stessi nel relativo Stato di avanzamento lavori, e, per quanto residua, nel conto finale.

Art.40 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

- 1) Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art.41 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e forniture a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

- 1) I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori o forniture a misura e le somministrazioni, compensano anche:
 - a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - d. circa i lavori e forniture a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro e la fornitura compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
- 2) I prezzi medesimi, per lavori e forniture a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati



dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

Art.42 Lavori o forniture eventuali non previsti

- 1) Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 e 149 del D.lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 43 del presente Capitolato speciale.
- 2) Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante cui il RUP dipende.
- 3) Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
- 4) Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
- 5) Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
- 6) Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
- 7) I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.



CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.43 Variazione delle prestazioni

- 1) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, nonché dell'art. 149 del D.lgs. 50/2016 relativamente alle variazioni da apportarsi in corso d'opera ai lavori e alla fornitura oggetto di appalto.
- 2) Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche il visto da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
- 3) Ferma restando la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, in applicazione dell'articolo 149 del Codice dei contratti relativamente ai lavori:
 - a) ai sensi del comma 1 della norma citata, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale;
 - b) ai sensi del comma 2 sono ammesse, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora



ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Non sono altresì varianti in corso d'opera le modifiche di dettaglio che non modificano l'importo del contratto disposte dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8 c. 7 del DM 49/2018, purchè non mutino la natura delle opere e non costituiscano modifica sostanziale ai sensi del c. 4 dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

- 4) Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante ai fini del miglioramento dell'opera le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate alla realizzazione di lavori o forniture supplementari da parte dell'Appaltatore senza l'effettuazione di una nuova procedura di affidamento, purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la Stazione Appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
- 5) Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto.
- 6) Le modifiche e varianti di cui ai precedenti commi 4) e 5) devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di



operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto iniziale.

7) Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante ai fini del miglioramento dell'opera, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché non siano sostanziali ai sensi del c. 4) del medesimo articolo.

8) Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante ai fini del miglioramento dell'opera, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei Contratti;
- il 15 % del valore iniziale del contratto;

b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto.

In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

9) La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 50 del presente capitolato.

10) In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3, 6 e 8 trova applicazione l'art. 61, comma 1) del presente Capitolato.

4) L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione, nella misura strettamente indispensabile.

Art.44 Varianti per errori od omissioni progettuali



- 1) Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
- 2) Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art.45 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

- 1) Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
- 2) Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
- 3) Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.46 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

- 1) Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
- 2) Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui



rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.

3) Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il



predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

- 4) Fermo restando quanto previsto all'art. 51, comma 3) del presente Capitolato, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 5) L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.47 Norme di sicurezza generali

- 1) I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2) L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3) L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4) L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art.48 Sicurezza sul luogo di lavoro

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- 2) L'Appaltatore è obbligato ad osservare il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, così come aggiornato in fase di redazione del Progetto Esecutivo e approvato contestualmente all'approvazione del Progetto



Esecutivo medesimo.

Art.49 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

- 1) L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2) L'Appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
- 3) Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - ✓ nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - ✓ nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- 4) Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 5) Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.



Art.50 Piano operativo di sicurezza

- 1) L'Appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi delle norme vigenti in materia, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, e 7 del D.lgs. 81/2008 e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2) Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. 81/2008.
- 3) L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
- 4) Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art.51 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- 2) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento vigente



nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

- 3) L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle prestazioni e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L' Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Appaltatore mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 4) Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.



CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.52 Subappalto

1) A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

2) Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è così disciplinato:

- a) i lavori individuati all'art. 4 e la fornitura con posa, possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei relativi requisiti;
- b) le lavorazioni ricomprese nelle categorie OG2, OS 18-A, OS 30 e la fornitura con posa devono essere eseguite per una quota non inferiore al 70% dall'Appaltatore. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono infatti riferite ad un complesso di interventi edilizi, strutturali, impiantistici e di fornitura con posa da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualificazione. Per le caratteristiche e i tempi di esecuzione previsti per le prestazioni da eseguire, per le caratteristiche del cantiere da installare è necessario garantire la conduzione unitaria e coordinata delle attività secondo le prescrizioni del Capitolato, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Cronoprogramma. Il limite sopra detto è pertanto finalizzato a garantire:

- 1. che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edili, strutturali, impiantistiche e di fornitura con posa degli arredi e loro complementi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando condizioni di "frammentazione" delle stesse e consentendo, sia di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma, sia la migliore gestione delle interfacce tra la componente edile-impiantistica dell'appalto e quella della fornitura con posa attesa la presenza di arredi e complementi su misura;



2. che il livello qualitativo dell'opera in appalto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'Appaltatore qualificato nella categoria prevalente nonché nelle categorie di cui al Decreto n° 248/2016 che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
3. che vi siano più elevati livelli di sicurezza riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere.

3) L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC con l'attestazione, in relazione ai lavori, di congruità della manodopera dell'Appaltatore nonché del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

1. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere, le forniture o le parti di forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante, di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del Codice dei contratti; il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; in particolare dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - l'individuazione inequivocabile delle prestazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni e alle forniture previste dal contratto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del DPR 207/2010;



- l'importo dei costi della sicurezza e del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di sicurezza (CSC) previsti dal PSC, ai sensi del comma 4, lettera c);
3. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del medesimo decreto. Ai sensi del c. 12 dell'art. 105 del Codice l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
 - una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - una dichiarazione nella quale specifica se il subappaltatore o il cottimista riveste la qualifica di micro o piccola impresa.
4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione della documentazione



antimafia, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 76, comma 2;

- il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante su richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

6. L'affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;



- b. l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - c. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
 - d. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - e. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - f. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS in coerenza con tutti i piani.
- 7) Le disposizioni del presente articolo e del seguente articolo 53 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
- 8) Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
- 9) Ai sensi del c.2 dell'art. 105 del Codice e' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del medesimo art. 105.



10) Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e ss. mm. e ii (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

11) La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art.53 Responsabilità in materia di subappalto

- 1) Ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori e di forniture subappaltate.
- 2) L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 dell'art. 105, lettere



- a) e c) del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
- 3) L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e della fornitura.
 - 4) L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 - 5) Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
 - 6) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
 - 7) Ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016 e ai fini dell'articolo 52 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono



subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

- 8) Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'art. 52 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
- 9) Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 8, si applicano le disposizioni del presente capitolato, in materia di tessera di riconoscimento.

Art.54 Pagamento dei subappaltatori

- 1) L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori e della fornitura da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- 2) Qualora i subappaltatori o i subcontraenti che rivestano la qualifica di micro



e piccole imprese intendano rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, detta rinuncia deve essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto.

- 3) L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o della fornitura eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro e dei costi della sicurezza senza ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.
- 4) La documentazione contabile deve specificare separatamente:
 - l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;
 - il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - per i lavori, l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento.
- 5) Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore.
- 6) Nel caso di pagamento diretto a favore dei subappaltatori, lo stesso è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori o della fornitura eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;



- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicati all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni o prestazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
- 7) La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
- 8) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
- 9) Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.



CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.55 Contestazioni sugli aspetti tecnici

- 1) Se l'Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori o della fornitura, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'Appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
- 2) All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'art. 56.
- 3) Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- 4) L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni.
- 5) Il RUP convoca l'Appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione del verbale e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la contestazione.
- 6) All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'art. 56.
- 7) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
- 8) L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la



contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell'art. 56.

Art.56 Gestione delle riserve

- 1) L'Appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
 - a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna;
 - b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine
 - c) sui verbali:
 - di sospensione dei lavori o della fornitura nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori o della fornitura, per contestazioni inerenti la sospensione;
 - di ripresa delle prestazioni per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori o della fornitura oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli siano stati messi a disposizione i precedenti verbali di sospensione;
 - di ripresa dei lavori o della fornitura per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l'Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida;
 - d) sul registro di contabilità:
 - per contestazioni inerenti i lavori o le forniture contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori o forniture non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità
 - per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità



- e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo 57. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori o della fornitura.
- 2) Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
 - 3) All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'Appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15(quindici) giorni.
 - 4) La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
 - 5) Le riserve e le contestazioni:
 - a) formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
 - b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
 - 6) La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare



tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'Appaltatore dopo la loro quantificazione.

Art.57 Collegio consultivo tecnico, accordo bonario e transazione

- 1) Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, come ulteriormente modificato dall'art. 51, c.1, lettera e) della L. 108/2021, fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, è obbligatoria, presso ogni Stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del medesimo Codice e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
- 2) L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze



istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

- 3) Ai sensi dell'articolo 205 del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
- 4) Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, terzo periodo del Codice, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice stesso.
- 5) Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla acquisizione della relazione di cui all'articolo precedente, comma 6), può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 art.205 del Codice.
- 6) L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento,



l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo successivo.

- 7) Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, del Codice, la procedura può essere reiterata nel corso dell'appalto purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'art. 64.
- 8) Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 9) Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente comma può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.



Art.58 Definizione delle controversie

- 1) Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo precedente e l'Appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Roma.
- 2) La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art.59 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1) L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e nell'esecuzione della fornitura con posa il contratto nazionale di lavoro legno e arredamento, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato



dalle leggi speciali.

- 2) Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente capitolato speciale.
- 3) In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappalto autorizzato.
- 4) Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
- 5) La violazione degli obblighi di cui al precedente comma 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.



Art.60 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

- 1) La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 64, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
- 2) Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora il servizio sia per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
- 3) Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 64.
- 4) Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013 e dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo.
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
- 5) Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte



consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art.61 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

- 1) L'Amministrazione provvede alla risoluzione del contratto:
 - se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, in virtù di quanto previsto dall'art. 108 comma 2 lett. b) del Codice;
 - se si verifica la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) che il presente contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:
 - a) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
 - b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento adottato dall'Università Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
 - c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
 - d) cessione del contratto, da parte dell'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016);



- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- i) non conformità dell'oggetto dell'appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara e/o non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo;
- l) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del presente Capitolato;
- m) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Università;
- n) fallimento o altra procedura concorsuale in cui sia incorso l'Appaltatore;
- o) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- p) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro o della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art.51 del D.lgs. 81/2008;
- q) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;



- r) per le ipotesi previste dal comma 1 art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
- 3) La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa aggiudicataria dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
 - 4) Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, ai sensi dell'art. 108, co. 3 del Codice, all'Impresa aggiudicataria dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
 - 5) Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Impresa aggiudicataria deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative, decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.
 - 6) Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'Impresa aggiudicataria, il RUP assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 - 7) In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 110 del Codice.
 - 8) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di



ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori e della fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando le prestazioni di completamento e quelle da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori o fornitura in contratto nonché dei lavori o forniture di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori o forniture utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità delle imprese presenti in graduatoria, ponendo a base di una nuova gara le stesse prestazioni;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e della fornitura e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione delle prestazioni, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,



contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori o della fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

- 10) In virtù del comma 5 dell'art. 108 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 11) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del Codice.

Art.62 Recesso dal contratto

- 1) Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori o delle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di forniture, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
- 2) Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
- 3) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori e la fornitura, ed effettua il collaudo definitivo.
- 4) I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
- 5) La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da



determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

- 6) L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.



CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.63 Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione

- 1) Al termine dell'appalto e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere e delle forniture con posa eseguite.
- 2) Il certificato di ultimazione può assumere carattere provvisorio e prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni o forniture con posa di piccola entità, accertate dalla D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori e degli arredi.
- 3) Scaduto il termine di cui al precedente comma 2 la D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere e delle forniture con posa eseguite e del rispetto del termine di cui al comma precedente con redazione di apposito verbale. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione provvisorio e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni e delle forniture sopraindicate.
- 4) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e di fornitura che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori e/o della fornitura che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori e/o della fornitura di ripristino.
- 5) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo



l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

- 6) Dalla data del certificato di ultimazione decorre il periodo di gratuita manutenzione delle opere; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale, ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'offerta tecnica.

Art.64 Termini per il collaudo

- 1) Il certificato di collaudo provvisorio, relativo ai lavori e alla fornitura con posa, è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 2) Durante l'esecuzione dei lavori e della fornitura con posa la Stazione appaltante effettuerà operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori e della fornitura in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale e nel contratto.

Art.65 Presa in consegna dei lavori ultimati

- 1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2) Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3) L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine



perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

- 5) Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione delle prestazioni, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.



CAPO 12 - NORME FINALI

Art.66 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

- 1) Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento per la parte ancora vigente e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto, come eventualmente integrato da quanto presentato in offerta, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione



lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altro Appaltatore al quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;



l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l. l'esecuzione di un allestimento campione di almeno un ambiente indicato dalla Direzione Lavori con gli arredi da realizzare su misura e relativi complementi descritti nel progetto esecutivo e nel presente Capitolato. La fornitura e la posa in opera dei detti arredi e complementi potrà essere effettuata solo a seguito dell'ottenimento del relativo nullaosta del Direttore dei Lavori.
- m. la presentazione di campionatura per ogni elemento di arredo e complemento compreso nel presente appalto rappresentativa della qualità intrinseca dei materiali e della qualità estetica dei prodotti sottoposti, per ottenere il relativo nulla osta alla fornitura dei medesimi.
- n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- p. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei,



nell'ipotesi in cui venga richiesto dalla direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s. l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e alla fornitura con posa e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori e della fornitura con posa;
- t. attenersi, nel compimento dei lavori, a quanto prescritto nelle autorizzazioni dei vari Enti acquisite dalla Stazione appaltante;
- u. la consegna ultima di tutta la documentazione "as built", e di tutte le certificazioni complete, manuali, nonché le schede degli arredi con indicazione dei carichi di incendio, come richiesto nei precedenti articoli, non potrà avvenire oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni. In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati - ovvero del modello BIM qualora oggetto di offerta tecnica - "as built" e delle certificazioni degli impianti, materiali, componenti, arredi, anche con riferimento a quelle eventualmente indicate in sede di offerta tecnica, nonché il ritardo oltre il termine dei 30 giorni di cui al precedente periodo, si applicheranno le penali di cui all'art. 23. Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti in 1 copia cartacea e su supporto informatico, anche in formato informatico editabile, con firma digitale, su supporto durevole.
- v. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio



degli impianti previa la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria per la presentazione delle richieste di autorizzazione agli enti competenti;

- w. l'espletamento di tutti gli obblighi tecnici ed economici per l'ottenimento del nulla osta per l'occupazione suolo pubblico;
- x. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- y. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compresa la pulizia delle caditoie stradali;
- z. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- aa. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, e del DPR 380/2001, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalle leggi sopra richiamate;
- bb. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- cc. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- dd. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- ee. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione del personale universitario e del Conservatorio O. Respighi) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- ff. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonistica a norma del codice della strada atta ad



informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

- gg. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi e nelle aree prospicienti la porzione di edificio dove ha sede il Conservatorio O. Respighi ;
 - hh. aggiornamenti presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio territorio di Latina (Catasto) da effettuare alla fine dei lavori, per l'intero edificio, con procedura Docfa in variazione, nuova costruzione e procedura Pregeo, compresi i rilievi planimetrici di tutti gli ambienti con conseguente aggiornamento delle planimetrie; compresi altresì i rilievi da effettuare all'esterno, sul territorio comunale, previo utilizzo di strumentazione elettronica (teodolite) per le minurazioni dei PF (punti fiduciali);
 - ii. ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità;
 - jj. la predisposizione di tutti gli atti tecnici e amministrativi, compreso il pagamento di eventuali spese o diritti di segreteria o istruttoria, necessari a conclusione delle opere per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e/o presentazione SCIA antincendio
- 2) In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, l'indennizzo è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
- 3) L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori,



presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art.67 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

- 1) L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- 2) L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico e magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- 3) L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata



documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

- 4) A decorrere dal termine del periodo di gratuita manutenzione, di cui all'art. 63 c.6 del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà garantire assistenza tecnica e manutenzione ordinaria degli impianti meccanici, elettrici e di controllo per un periodo non inferiore a 4 mesi. L'obiettivo dell'Amministrazione è di ottenere un'assistenza post-appalto in grado di supportare al meglio il personale interno all'Amministrazione nella fase di avvio, taratura, gestione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti elettrici e di controllo, meccanici, termosanitari con particolare riguardo all'impianto di trattamento e condizionamento dell'aria. L'assistenza dovrà riguardare tutto quanto necessario a garantire le condizioni di comfort e dovrà assicurare al meglio il supporto al personale interno all'Amministrazione al fine di renderlo edotto sul corretto funzionamento/regolazione/manutenzione ordinaria dei suddetti impianti.
5. Il periodo di tempo di cui al comma precedente potrà essere incrementato in fase di offerta nel rispetto del limite indicato nel disciplinare di gara. Nel tal caso è onere dell'Appaltatore di presentare, successivamente all'emissione del certificato di collaudo, apposita fidejussione con garanzia "a prima richiesta" per un importo pari al 7% dell'importo contrattuale degli impianti meccanici, elettrici e di controllo, la quale sarà svincolata e restituita all'Appaltatore unicamente a seguito di attestazione da parte della Stazione appaltante di avvenuta effettuazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria previsti dal presente articolo.
6. L'importo della garanzia sopra indicata è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

Art.68 Conformità agli standard sociali

- 1) L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità



all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'Appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.

- 2) I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- 3) Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;



- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 4) Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- 5) La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 23, comma 1 del presente Capitolato, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art.69 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

- 1) I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
- 2) In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'Appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
- 3) I rifiuti provenienti dalle eventuali demolizioni o escavazioni dovranno essere smaltiti a cura e carico dell'Appaltatore medesimo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e del Dlgs 120/2017 s.m.i., intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e/o di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e/o demolizioni.
- 4) Ai fini del deposito temporaneo dei rifiuti, l'Appaltatore utilizzerà le aree disponibili di cantiere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006. L'Appaltatore dovrà redigere preventivamente il Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 12/2017.
- 5) Eventuali materiali e/o prodotti dalla demolizione o dalla escavazione potranno rimanere di proprietà della Stazione Appaltante su specifica richiesta della stessa, che potrà essere avanzata anche durante l'esecuzione dei lavori. In tal



caso il materiale sarà adeguatamente depositato in un magazzino indicato dalla D.L., intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e/o di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e/o demolizioni

- 6) Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art.70 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

- 1) Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art.71 Terre e rocce da scavo

- 1) Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
- 2) Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando



quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art.72 Custodia del cantiere

- 1) E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
- 2) Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art.73 Cartello di cantiere

- 1) L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
- 2) Il cartello di cantiere sarà aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art.74 Casi particolari di penali

Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, sono applicate le disposizioni dei commi seguenti.

La Stazione appaltante applica all'Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti l'esecuzione del contratto, rispetto alla richiesta, euro 500,00 (cinquecento euro); se l'inadempimento è di natura meramente formale



- e vi è posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà;
- b) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessari o per le attività di indagine, verifica o sondaggi richiesti dal collaudatore o dal DL, rispetto alla richiesta, euro 500,00 (cinquecento euro); se l'inadempimento è ritenuto tollerabile dal DL e vi è posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà.

Art.75 Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto, oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.



I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Art.76 Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1) Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese di pubblicazione per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da effettuare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto nonché alla regolarizzazione in bollo del verbale di aggiudicazione.
- 2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 4) A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,



direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

- 5) Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.